



Viale Caprera, 13/a 43125 Parma Tel. - Fax. 0521/969637

Apertura tutti i martedì mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30
cral@provincia.parma.it - www.intercralparma.it/ [Skype intercral.parma](https://www.skype.com/)

REGOLAMENTO

(Viaggi di gruppo organizzati da Intercral in nome e per conto del cliente)

1 DISCIPLINA APPLICABILE

Il contratto di cui al presente programma si intende regolato dalla Direttiva 90/314/CEE, dal Decreto Legislativo n. 206 del 06 settembre 2005, dalle Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 31 marzo 2003, nonché dalle previsioni del Codice Civile e dalle convenzioni internazionali in materia.

2 PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, che dovrà essere sottoscritto e invitato all'Intercral a mezzo fax o mail.

I viaggi sono riservati ai soci, previa sottoscrizione della quota sociale relativa all'anno in corso.

L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'Intercral invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico.

L'Intercral si riserva il diritto di non effettuare il viaggio qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti indicato nel programma, informandone il viaggiatore in forma scritta, anche telematica, con almeno 10 gg. di preavviso rispetto alla data prevista di inizio del viaggio.

3 PAGAMENTI

All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, oltre la quota sociale e la quota di iscrizione se prevista, mentre il saldo dovrà essere versato 30 gg. prima della partenza. Per le prenotazioni effettuate nei 30 gg. precedenti la data di partenza, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in un'unica soluzione. Nel caso in cui la prenotazione non sia accettata, l'Intercral rimborserà integralmente al cliente quanto da lui corrisposto.

La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Intercral.

4 PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato all'atto della prenotazione e potrà essere modificato fino a 20 giorni prima della partenza solo in conseguenza di variazioni di:

- Costi di trasporto incluso il costo del carburante;
- Diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;
- Variazione del numero dei partecipanti.

5 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL SOCIO-VIAGGIATORE

Il socio-viaggiatore potrà recedere dal contratto senza pagare il corrispettivo del recesso nelle seguenti ipotesi:

- Aumento del prezzo di cui al punto precedente in misura eccedente il 10% del prezzo concordato;

- Modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'Intercral dopo la conclusione del contratto stesso e non accettata dal viaggiatore.

Nei casi di cui sopra il socio-viaggiatore ha alternativamente diritto:

- Ad usufruire di altro pacchetto turistico, individuato in accordo tra le parti, di importo e qualità equivalente, o se non disponibile di importo superiore, senza supplementi, ovvero di importo inferiore con restituzione della differenza di prezzo;

- Alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il socio-viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'Intercral si intende accettata.

Al socio-viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. n. 3 - il costo individuale di gestione pratica e la penale quantificati forfettariamente come segue:

- Quota di iscrizione sino a 40 gg lavorativi prima della partenza del viaggio;

- 30% della quota di partecipazione, oltre la quota di iscrizione, da 39 a 15 gg lavorativi prima della partenza;

- 75% della quota di partecipazione, oltre la quota di iscrizione, da 14 a 3 gg lavorativi prima della partenza;

- 100% della quota di partecipazione, oltre la quota di iscrizione, da 2 gg lavorativi alla data della partenza.

Le medesime penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei relativi documenti personali di espatrio.

Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà alla partenza o a chi rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio.

L'Intercral si riserva senza impegno e responsabilità di rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a seguito di rinunce.

6 ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL SOCIO VIAGGIATORE

Dopo la partenza il socio-viaggiatore può annullare il contratto pagando i servizi dei quali ha usufruito e versando all'Intercral un'indennità pari al 95% dei servizi non usufruiti. In tal caso, il socio-viaggiatore dovrà provvedere a sua cura e spese per il ritorno e/o prosecuzione del viaggio.

7 ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL'INTERCRAL

L'Intercral può annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo dei viaggiatori previsto nel programma non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante almeno 10 gg prima della partenza. In tal caso il socio- viaggiatore potrà esercitare il diritto di riacquisire la somma pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi dell'art. 5 comma 2.

L'Intercral può annullare il contratto per impossibilità totale della prestazione dovuta a caso fortuito e causa di forza maggiore, sempre che le parti non si accordino per viaggi alternativi.

L'Intercral si riserva senza impegno e responsabilità di rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a seguito di rinunce.

8 MODIFICHE DEL PACCHETTO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'Intercral che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne dà immediato avviso in forma scritta al viaggiatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

Il socio-viaggiatore dovrà comunicare la propria scelta entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di modifica. Trascorso tale termine senza che il socio-viaggiatore abbia risposto, la proposta di modifica si riterrà da lui accettata.

Ove non accetti la proposta di modifica di cui al precedente comma, il socio-viaggiatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi dell'art. 5 comma 2.

Non si considerano significative e non comportano l'applicazione delle precedenti clausole, le variazioni che non comportino un'alterazione sostanziale di una parte rilevante del pacchetto turistico quali a puro titolo esemplificativo e senza esclusione di casi non espressi:

- Modifica della data o ora di partenza e/o data e ora di arrivo con slittamento inferiore alle 24 ore;
- Unificazione su di un unico scalo di partenze e/o arrivi originariamente previsti da diversi scali italiani o esteri purché l'organizzatore provveda al trasporto gratuito del socio-viaggiatore fino allo scalo sostitutivo o a quello sostituito;
- Inserimento, in Italia o all'estero, di scali intermedi originariamente non previsti
- Sostituzione dell'albergo con altri alberghi di pari categoria;
- Eliminazione nei viaggi organizzati delle tappe di mero transito intendendosi per tali quelle località nelle quali è previsto il pernottamento o il pasto senza previsioni di visite a luoghi o monumenti.

9 MODIFICHE DEL PACCHETTO DOPO LA PARTENZA

Qualora dopo la partenza L'intercal si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per fatto proprio del socio-viaggiatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in programma, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

10 SOSTITUZIONI

Il socio-viaggiatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove lo comunichi per iscritto entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data della partenza, indicando le complete generalità della persona che lo sostituisce e non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, o problemi per diverse sistemazioni alberghiere.

Il soggetto subentrante dovrà rimborsare all'Intercal tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà comunicata prima della cessione.

Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la quota di iscrizione, se prevista.

Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi previsti al comma 2 del presente articolo.

Nessun rimborso o sostituzione sarà possibile qualora la compagnia aerea che effettua il trasporto non preveda la possibilità di cessione a terzi o rimborso del biglietto già emesso.

11 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti ai viaggi dovranno essere in possesso di passaporto individuale o altro documento idoneo per i Paesi previsti dall'itinerario, oltre che dei visti e delle vaccinazioni quando necessarie, previsti dalle normative vigenti.

Essi dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall'Intercal, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative e legislative vigenti nei Paesi inerenti al viaggio o il soggiorno. I partecipanti saranno chiamati a rispondere dei danni che l'Intercal dovesse subire, a causa della loro inadempienza a quanto sopra elencato.

Il socio-viaggiatore è tenuto a fornire all'Intercal tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi

responsabili del danno e è responsabile verso l'Intercral del pregiudizio arrecato al diritto di surroga.

Il socio-viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all'Intercral, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità di viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

12 CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in programma soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, l'Intercral si riserva la facoltà di fornire in programma una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13 REGIME DI RESPONSABILITA'

L'Intercral è responsabile dei danni arrecati al socio-viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse siano effettuate da lui che da terzi fornitori dei servizi ed è tenuto a risarcire il danno sofferto dal socio-consumatore salvo il diritto di rivalersi nei confronti dei fornitori. In tale caso l'Intercral è surrogato in tutti i diritti e azioni del socio-viaggiatore verso i terzi.

L'Intercral è esonerato dalla responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da caso fortuito o di forza maggiore.

L'Intercral appresterà con sollecitudine ogni rimedio utile al socio-viaggiatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento sia imputabile al viaggiatore.

14 RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal socio-viaggiatore senza ritardo affinché l'Intercral vi ponga tempestivamente rimedio.

Il socio-viaggiatore – a pena di decadenza - dovrà altresì sporgere reclamo mediante l'invio di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, all'Intercral, entro e non oltre 10 giorni dalla data di rientro.

15 VETTORI

I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con i loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto.

16 COPERTURA ASSICURATIVA

La garanzia assicurativa di cui all'art. 13 della L.R.T. 16/94 coperta dalla polizza C.C.V. n. 00100082298 assicurazione Navale - EUROASS S.r.l. con massimali di responsabilità verso terzi di € 1.032.914,00 per ogni sinistro con il limite per ogni persona di 516.457,00

17 ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi configurabile, stipulare al momento della prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18 SCIOPERI E SOSPENSIONI PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, AVVENIMENTI BELLICI, DISORDINI CIVILI E MILITARI, SOMMOSSE, TERREMOTO, SACCHEGGI

Questi fatti costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili al vettore o all'Intercral. Eventuali spese supplementari sopportate dal socio-viaggiatore non saranno pertanto rimborsate dall'Intercral, né tantomeno lo saranno prestazioni che per tali cause venissero meno o fossero recuperabili.

19 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di Parma.

Parma gennaio 2011